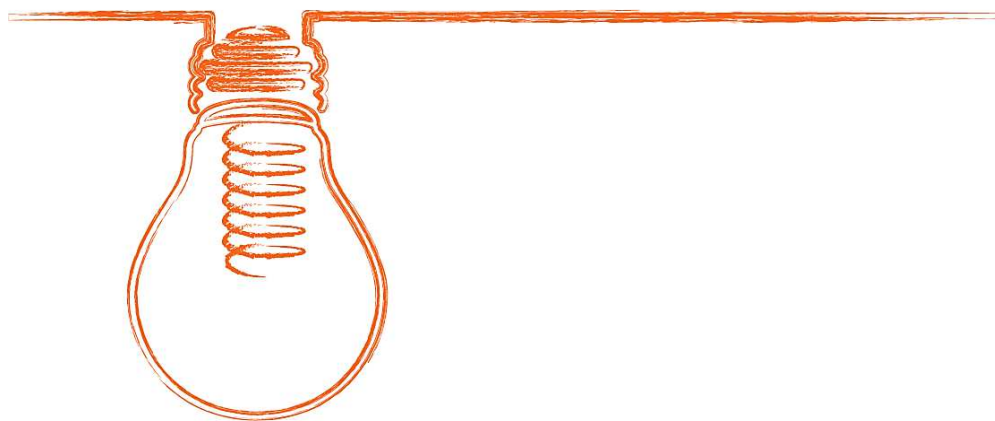




Nota tecnica

SORVEGLIANZA SANITARIA - PROROGA AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI
MEDICO COMPETENTE COORDINATORE

Roma, 20/04/2021

Prot n. 1387325 del 20/04/2021

SOMMARIO

1.	STATO DEI SERVIZI E DEI CONTRATTI.....	3
2.	CONSIDERAZIONI	4
3.	FABBISOGNI	6
4.	CONCLUSIONI	7

1. STATO DEI SERVIZI E DEI CONTRATTI

La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l'insorgenza di effetti dannosi.

La nomina del Medico Competente Coordinatore e del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ed il controllo sanitario dei lavoratori rappresentano, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., un obbligo del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro in materia di sicurezza.

I dipendenti in forza presso Agenzia delle entrate-Riscossione (in seguito anche AdeR o Ente) possono essere principalmente soggetti al cosiddetto rischio da esposizione a videoterminali, con la conseguente applicazione di un determinato protocollo sanitario.

Per tutte le risorse dell'Ente la soluzione di approvvigionamento dei servizi di sorveglianza sanitaria è stata inizialmente l'adesione alla Convenzione CONSIP SIC3 "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro", in continuità con precedenti impostazioni. Il fabbisogno ha riguardato i seguenti servizi:

- nomina Medico Competente Coordinatore e Medico Competente;
- visite di sorveglianza sanitaria;
- corsi di formazione per addetti alle emergenze - nei siti con livello di rischio tale da non poter essere erogati con docenze interne;
- corsi per addetti al primo soccorso, RLS, preposti e ASPP;
- corsi per l'utilizzo del defibrillatore;
- interventi del medico per supporto psicologico post-evento (rapina, aggressione, ecc.) o per collaborazioni ad alcune valutazioni dei rischi;
- specifiche analisi strumentali ai sensi dell'art. 181 D. Lgs. 81/08 che allo stato non sono effettuabili con risorse e strumenti interni (ad esempio potabilità dell'acqua, amianto o ricerca agenti patogeni)

Per alcune specifiche attività abbiamo dovuto però attivare in corso d'opera degli affidamenti diretti al fine di garantire la continuità nello svolgimento del servizio a tutela della salute dei lavoratori, tra le quali l'attività di Medico Competente Coordinatore.

Per quanto riguarda la figura del Medico Competente Coordinatore, di cui all'art. 39 comma 6 del D. Lgs. 81/08, nonostante la vigente normativa ne preveda

l'obbligatoria nomina con il compito di coordinamento dei Medici Competenti e la funzione di promuovere e concordare criteri omogenei di comportamento ai quali si dovranno adeguare gli altri medici competenti sia per quanto riguarda la definizione dei protocolli sanitari, che per le modalità di fornitura del contributo utile alla redazione del DVR e per i criteri generali di formazione e informazione ai lavoratori, l'utilizzo dello stesso all'interno della convenzione CONSIP non è risultato effettivamente realizzabile, in quanto l'operatività per lotti di Consip non fornisce soluzioni in una realtà come la nostra presente ed operativa sull'intero territorio nazionale.

Con l'avvio della nuova convenzione CONSIP SIC4, alle difficoltà di inquadramento della gestione della figura del Medico Competente Coordinatore con l'articolazione in lotti, si è aggiunta l'estrema incertezza sulla disponibilità stessa della nuova Convenzione Consip "Gestione Integrata della Sicurezza ed. 4" (in breve SIC4).

Accertata al tempo la definitiva indisponibilità della SIC4 per alcune regioni, AdeR ha individuato la soluzione acquisitiva per le regioni non coperte dalla SIC4 in una procedura aperta, ai sensi degli artt.60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per la quale è in definizione la fase di assegnazione.

Nel frattempo, all'esito della specifica procedura di affidamento approntata per supplire al fabbisogno è stato stipulato il seguente contratto, della durata di 6 mesi:

- CIG Z772ED3413, scadenza 26/04/2021, per un importo complessivo pari ad Euro **€ 5.362,24 + IVA.**

2. CONSIDERAZIONI

Poiché i compiti del Medico Coordinatore:

1. garantire l'omogeneità e l'uniformità dei comportamenti dei vari medici competenti nominati, nell'adempimento degli obblighi posti a loro carico dagli articoli 25 e 41 del D. Lgs. 81/08: tale attività sarà esplicata, ad esempio, attraverso mirate riunioni di coordinamento da tenersi su base almeno trimestrale

2. assicurare una funzione di sintesi nella collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (SPP) alla valutazione dei rischi, nell'ottica di omogeneizzazione dei protocolli sanitari: tale attività sarà

esplicata, ad esempio, attraverso mirate riunioni di coordinamento con il SPP da tenersi su base almeno mensile

3. uniformare le procedure di gestione, organizzazione e svolgimento dell'attività dei medici competenti: monitorare e coordinare attività correlate ai sopralluoghi annuali nei luoghi di lavoro, iter di emissione giudizi di idoneità, omogeneizzazione modalità di produzione e tenuta delle cartelle sanitarie; standardizzare i documenti redatti dal Medico Competente nello svolgimento della Sua attività

4. fungere da interlocutore e da referente per i Medici Competenti e per il SPP su tutti i temi correlati alla sorveglianza sanitaria e allo stato di salute genericamente inteso dei dipendenti soggetti e non a sorveglianza sanitaria periodica e ed in particolare per questioni correlate all'interpretazione e all'attuazione della vigente normativa e delle relative procedure

5. reperibilità, anche in via telefonica, in caso di urgenze entro le 24 hh

presuppongono, oltre ad elementi di competenza individuati dalla legislazione in materia, un rapporto fiduciario con l'Ente, in attesa di definizione della gara in atto, riterremmo opportuno proseguire con il rapporto attualmente in corso.

La gara indetta dall'Ente è in fase di definizione. In attesa dell'avvio del relativo contratto, tenuto conto dell'imminente scadenza di quello attualmente operativo, allo scopo di mantenere l'Ente in compliance con le previsioni del D. Lgs. 81/08, si rende necessario provvedere ad una ulteriore proroga temporale del contratto indicato fino al 30/06/2021, in virtù della clausola contrattuale riservata, in favore di AdeR, che indica la facoltà di prolungare la durata degli Ordini, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del Fornitore successivo.

Ciò detto, si propone di procedere ad una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, del contratto stipulato.

Tenuto conto in particolare:

a. dell'avvio di un'autonoma procedura aperta per l'affidamento dei servizi in parola, attualmente in fase di aggiudicazione;

b. dell'esigenza di garantire comunque l'erogazione dei servizi di cui trattasi senza soluzione di continuità, essendo indispensabili al rispetto di quanto previsto da D. Lgs. 81/08;

c. della inopportunità di avviare una diversa procedura ordinaria che di fatto costituirebbe un inutile dispendio di attività amministrativa, essendo in fase di conclusione la procedura aperta avviata ad ottobre 2020;

d. della facoltà di proroga, prevista nel contratto sopra riportato, recante testualmente "E' riservata, in favore di AdeR, la facoltà di prolungare la durata del presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del Fornitore successivo";

e. che l'attuale affidatario ha ben operato ed eseguito le prestazioni richieste a regola d'arte, senza applicazione di penali;

al fine di garantire la continuità nello svolgimento del servizio a tutela della salute dei lavoratori risultano sussistere i presupposti, e si rende quindi necessario, procedere ad un'ulteriore proroga tecnica fino al prossimo 30 giugno 2021, a pari termini e condizioni, del contratto in oggetto per il tempo necessario all'avvio dei nuovi contratti, a valle della conclusione della gara in essere, che si stima prudenzialmente che possa avvenire entro la medesima data.

3. FABBISOGNI

Al fine di garantire la continuità negli adempimenti alla norma vigente, senza soluzione di continuità, tenuto conto:

1. della inopportunità, in ragione di quanto sopra considerato, di avviare una diversa procedura ordinaria;
2. dell'impossibilità per la stazione appaltante di rinunciare ai servizi in parola, in quanto dettati da uno specifico obbligo di legge;
3. delle previsioni di cui all'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 previste al punto 4 degli Ordini di Acquisto;

si ritiene necessario procedere alla proroga tecnica fino al prossimo 30 giugno 2021 del contratto di affidamento in essere per il servizio di Medico Competente Coordinatore.

Il fornitore ha già preventivamente e formalmente accettato le condizioni di proroga, a pari termini e condizioni degli attuali contratti.

La determinazione economica del fabbisogno (canone) è effettuata per il periodo della proroga, a pari termini e condizioni:

- Proroga del contratto per il Medico Competente Coordinatore: Euro 1.790,00 circa;

Per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno in questione, si fa presente che si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 591 e 592 della legge n. 160/2019.

Per la determinazione degli oneri complessivi della procedura acquisitiva alla stima della spesa indicata sopra si deve aggiungere l'IVA indetraibile per l'Ente pari a circa € 7,88 (2% del valore dell'IVA).

Il pro rata di detrazione dell'IVA per l'Ente è indicato in base al dato definitivo per l'Ente del 2020. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

4. CONCLUSIONI

La proroga tecnica comporterà un incremento del valore del contratto pari ad:

- CIG Z772ED3413 - € 1.790,00.

In ragione della tipologia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi, anche per la proroga, dovranno essere pari a € 0,00 (zero/00).

Nell'atto di proroga sarà inserita un'apposita clausola per riservare ad AdER la facoltà di recedere anticipatamente, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, con preavviso di 15 giorni, nel caso in cui siano attivati i nuovi contratti di cui alla gara in corso di aggiudicazione.

L'atto di proroga sarà inoltrato all'attuale affidatario per la relativa sottoscrizione in segno di presa d'atto della proroga stessa e di accettazione delle condizioni di esercizio del recesso da parte della stazione appaltante.

L'iniziativa è rinvenibile al codice 2021.35.013.P

Per l'affidamento AdeR, conferma il DEC precedentemente nominato:
Cristiana de Cubellis.

Il massimale di spesa risulta coerente con quanto previsto nel Budget triennale 2019-2021 approvato e con quello deliberato dal CdG di AdeR per il triennio 2020-2022.

Il Responsabile del Procedimento

Valerio Saccucci